

Codice A1103A

D.D. 17 luglio 2026, n. 625

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione legge reg. n. 4/2009 - (F. 22FOR21, tr. N. A., Acc. 580/2026).



ATTO DD 625/A1103A/2026

DEL 17/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione legge reg. n. 4/2009 – (F. 22FOR21, tr. N. A., Acc. 580/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 73137-A55/AL DEL 07/07/2021, dalla CITTA' METROPOLITANA a carico della signora omissis R) omissis in qualità di trasgressore/proprietaria dei terreni e committente dei lavori (titolare della comunicazione semplice 2017/34344 e dell'autorizzazione ex art. 6 del reg. forestale, D.D. del settore tecnico regionale area metropolitana di Torino n. 3102 rilasciata il 28/09/2017), nei confronti della quale, con il processo verbale n. 271/2021 del 07.07.2021, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su area individuata negli atti di accertamento, è stato verificato quanto segue:

1. violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 36.1.c) per esecuzione di interventi selvicolturali tagliando o danneggiando piante o arrechando altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente (su terreni distinti catastalmente al foglio 13 mapp. 17 ed in sconfinamento dalle coordinate indicate sia nella comunicazione che nell'autorizzazione del Comune di Piossasco, in particolare al foglio 13 part. 10, tutto all'interno del parco naturale di Monte San Giorgio, interessando una superficie di intervento pari complessivamente a 4,3 ha su 5,154 ha assentiti);

verificata la regolarità della contestazione notificata in data 20.07.2021;

richiamato il pv di constatazione del 22/04/2021 reso in contraddittorio con il trasgressore ed il tecnico di parte;

vista la determina regionale n. 3102 del 28.09.2017 di autorizzazione di un intervento di sostituzione di specie e la comunicazione semplice 2017/34344 presentate dal trasgressore;

visti gli artt. 4.6 e 6.5 del regolamento forestale che prescrivono i termini di conclusione dei lavori

oggetto di comunicazione e di autorizzazione (rispettivamente 2 e 3 anni dalla comunicazione e rilascio dell'assenso);

vista l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla determina n. 4966 del 04.10.21 della Città metropolitana di Torino ingiunta in capo al medesimo trasgressore e mai adempiuta nè impugnata;

visto gli scritti difensivi del trasgressore del 09.08.2021 contenenti affermazioni ammissive (del ritardo e dell'incompletezza dei lavori);

preso atto della dichiarazione di regolare esecuzione lavori (DREL) del 29.04.2022 in cui si ammette la non piena corrispondenza fra stato dei luoghi e progetto approvato;

visto il valore di prova legale del verbale di constatazione e contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto il pv. di sopralluogo congiunto (città metropolitana di Torino e Regione Piemonte) del 15/12/2025;

viste le controdeduzioni della città metropolitana di Torino;

visto l'esito "interlocutorio" dell'audizione del 16.02.2026;

vista la memoria difensiva del 14.04.2026 (priva di riscontri probatori);

visto il verbale di sopralluogo congiunto del 21 maggio 2026 con l'ente accertatore, realizzato dal settore tecnico regionale alla presenza del trasgressore (che ne ha fatto richiesta), affiancato da tecnico forestale di fiducia (che ha depositato delle osservazioni), in cui si conferma l'attendibilità degli atti di accertamento realizzati dalla Città Metropolitana di Torino e le relative conclusioni;

ritenuto che l'intervento accertato abbia privilegiato la fase di taglio (e conseguente vendita del legname), mentre la seconda fase di reimpianto naturaliforme con specie autoctone (e che avrebbe dovuto essere immediato per garantire una più alta percentuale di successo), si reputa sia stata eseguita difformemente da quello dichiarato, sia in termini quantitativi (la densità riscontrata accertata in loco è inferiore a quella indicata nel progetto di 1000 piante/ha messe a dimora e di quella delle prescrizioni previste dall'autorizzazione - 800 piante/ha) che qualitativi (non sono state riscontrate tutte le specie indicate in progetto, ma solo esemplari di rovere e sorbo montano, mentre il carpino bianco ed il ciliegio sono sostanzialmente assenti, inoltre solo una parte dei suddetti esemplari rilevati in loco risultavano affermati in grado di garantire la perpetuazione del bosco) e senza rispettare la tempistica dei lavori (non terminati nei tempi prescritti);

ritenuto che neppure dopo la presentazione degli scritti difensivi, della DREL e della stessa ordinanza di ripristino, alla luce dei vari sopralluoghi effettuati successivamente, sia mai stata completata la sostituzione di specie preventivata;

ritenuto di non ravvisare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della buona fede per carenza di comprovata induzione qualificata in errore;

preso atto dell'esito dell'audizione avvenuta in data 7 luglio 2026 con il trasgressore e richiamato i contenuti di cui al processo verbale;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione (ritenuta di "grado elevato" dal competente settore tecnico regionale), l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione (non è stata dimostrata alcuna riparazione del danno da parte del trasgressore), nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

richiamato l'art. 36 comma 1 let. c) e 36 comma 4 ("c) *da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente ;4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette."*;

ritenuto che, in mancanza di un parametro oggettivo violato relativamente all'area soggetta a comunicazione semplice, sia prudenzialmente preferibile prendere in considerazione ai fini sanzionatori solo la parte di accertamento relativa alle difformità accertate rispetto all'autorizzazione di sostituzione, poichè basate su parametri oggettivi prefissati dal titolo abilitativo stesso;

ritenuto che al fine di definire correttamente la base di calcolo della sanzione sia necessario distinguere fra le aree interne al parco (soggette a raddoppio della sanzione ai sensi dell'art. 36 comma 4) ed aree esterne (non soggette a raddoppio);

considerato che il rapporto fra l'area dell'intervento, le aree interne al parco (soggette a raddoppio della sanzione) e le aree esterne (non soggette a raddoppio), è rispettivamente del 91,88% e 8,12%;

considerato che la base di calcolo della sanzione piu favorevole al trasgressore è valore delle piante tagliate (stimato dagli accertatori, secondo il prezzario regionale 2021, in euro 17.660,00), che tale valore nella sola area oggetto ad autorizzazione sia di 12.580,00 euro, che tale importo deve essere rapportato alla sola area interna al parco (pertanto si riduce ad euro 11.588,5) e che deve poi essere raddoppiato, ai sensi dell'art. 36 comma 4, si ricava il valore del minimo edittale di 23.117,00 euro;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

preso atto dell'elezione di domicilio digitale del trasgressore presso il proprio avvocato ai fini del presente procedimento;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 60.104,22 (frutto della seguente operazione: assunto fattore di gravità 2,6 su 4, medio alto, moltiplicato per il più favorevole fra il danno causato inteso quale costo di ripristino, pari ad 80.918,53 euro, ed il valore delle piante, stimato da verbale di contestazione, secondo il prezzario regionale 2021, in euro 17.660,00, poi rapportato all'area soggetta ad autorizzazione, riduzione ad euro 11.588,5, raddoppiato ai sensi dell'art. 36 comma 4 per la sola quota relativa all'area interna al parco, ad euro 23.117,00) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

alla sunnominata signora *omissis* in qualità di trasgressore/socio amministratore, comproprietario dei terreni/obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 60.104,22 a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento

da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti